

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. che detta i principi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995, n° 230 contenete le misure di base della Radioprotezione italiana e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257 recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.";

VISTO l'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Accertamenti Sanitari" nel quale si dispone che "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico";

VISTO l'art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e ss.mm.ii ad oggetto "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato";

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27.06.2006 che, al punto A.1 (rubricato "Atti di competenza della Giunta Regionale di carattere generale e programmatico"), lettera f), individua tra gli atti di competenza della Giunta Regionale quelli aventi natura di indirizzo politico ed amministrativo;

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, recante "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";

VISTO l'art. 15 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 "Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità" che dispone che:

1.ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili;

2.in conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, recante "Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori", con particolare riferimento all'art. 3, commi 2° e 3°;

PRESO ATTO che, il sopra citato comma 2 stabilisce che nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati in quiescenza, dalla stessa Commissione operante presso l'Azienda sanitaria locale competente in relazione al luogo di residenza dei pensionati.

PRESO ATTO, altresì, che al comma 3 si dispone che per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l'Ente di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati in quiescenza, dalla Commissione medica di verifica competente, in relazione al luogo di residenza degli interessati.

RILEVATO che la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 477 del 14.12.2004, ad oggetto "Accertamento medico legale collegiale per idoneità al lavoro", prevede che i collegi medici dell'Azienda USL assolvono le competenze medico legali in materia di accertamento dell'idoneità al lavoro per:

- dipendenti di Enti Pubblici non Economici nazionali, regionali o locali, di cui alla Legge n. 70/75 et s.m.i. (es. dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP, ACI...) ai fini del "cambio mansioni" o della "dispensa dal servizio per motivi di salute";
- **dipendenti pubblici** iscritti INPDAP: Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni per i Sanitari (CPS), Cassa Pensioni per gli Insegnanti (CPI) e Cassa di Previdenza per le pensioni degli Ufficiali Giudiziari (CPUG) ai fini della "dispensa dal servizio per motivi di salute" (come specificato da circolare n. 477 del 14/12/2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- **dipendenti privati** ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla mansione richiesta dal datore di lavoro (art. 5 L. 300/70);

PRESO ATTO che le visite collegiali per dipendenti pubblici, finalizzate al cambio mansioni o dispensa dal servizio per motivi di salute (pensionamento anticipato), sono state trasferite per competenza alle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezioni provinciali, a partire dal 24/02/2004, data di entrata in vigore del Decreto dell'Economia e Finanze del 12/02/2004;

PRESO ATTO che in base alla circolare esplicativa n. 426 del 26/04/2004 del medesimo Dicastero sopra menzionato, fanno eccezione le domande di dispensa per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI, CPUG (per i quali l'accertamento spetta al collegio medico dell'AUSL, come ribadito dalla Circolare n. 477 del 14/12/2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze stesso;

CONSIDERATO l'art. 55 -octies (Permanente inidoneità psicofisica) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Accertamento medico legale collegiale per idoneità al lavoro" stabilisce che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro e con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici le:

- a) procedure da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
- b) possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
- c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
- d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, recante criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché approvazione dei modelli di verbale utilizzabili e determinazione delle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e delle modalità di svolgimento dei lavori, attuativo del sopra citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, ha elencato gli accertamenti sanitari previsti, stabilendo che le

Commissioni mediche di verifica (CMV) sono competenti ad eseguire gli accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti di tutte le altre pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e nello specifico, le pubbliche amministrazioni di cui al citato art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per i cui dipendenti si rinviene la competenza alla visita delle Commissioni mediche di verifica, possono essere così individuate:

- **Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale**, e cioè: Aziende sanitarie locali, Aziende Ospedaliere, Istituti Zooprofilattici sperimentali, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Agenzia per i servizi sanitari regionali, Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), Ordine Mauriziano di Torino, Ospedale Galliera di Genova, Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA), nonché ex IPAB, per le quali è in corso o è intervenuto il processo di trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in forza della riforma operata dal D.Lgs. n. 207/2001 (Capo II);

DATO ATTO che, giusta il disposto dell'art. 1, comma 1°, lettera b), del summenzionato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, deve intendersi per "Commissione medica di verifica" la Commissione medica di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278;

VISTA la Circolare M.E.F. n. 477 del 14.12.2004, ha stabilito che, in caso di istanza di pensione di inabilità di cui alla L. n. 274/1991 (accertamento della condizione di inabilità permanente e assoluta a proficuo lavoro), la competenza è del Collegio medico appositamente costituito presso la A.S.L., integrato, come previsto dall'art. 13 della citata L. n. 274/1991, da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il dipendente è iscritto;

VISTA la D.G.R. del 27 marzo 2016 ad oggetto "Indirizzi, ex art. 8 lr n. 41/2006 e ss.mm.ii., in materia di accertamento medico-legale di competenza della Commissione medica di verifica (C.M.v.) di Genova e dei Collegi appositamente costituiti presso le AA.SS.LL. del SSR";

VISTA la Circolare INPDAP n. 37 dell'11 giugno 2016 ad oggetto "Decreto 12 febbraio 2004 – Organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 416", con la quale vengono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni telematiche, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori";

CONSIDERATO che la sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure di prevenzione nei confronti dei lavoratori esposti a rischi lavorativi per la salute, e fa parte delle misure generali di tutela ex art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; consiste nell' *"insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela della salute (stato di completo benessere fisico, mentale e sociale) e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa"* (art.2 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 3908/95 è stato istituito il Gruppo di Lavoro Regionale "Medici competenti delle Aziende Sanitarie liguri", modificato successivamente con D.G.R. n. 544/98 il quale ha provveduto, negli anni, ad elaborare procedure operative e Linee di Indirizzo Regionali finalizzate all'attuazione coordinata e uniforme delle norme in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Aziende Sanitarie ed Enti del S.S.R.;

RAVVISATA la necessità di adottare le menzionate Linee di Indirizzo Regionali, elaborate dal sopra citato Gruppo di Lavoro Regionale, per definire puntuali e omogenee modalità operative al fine di eliminare le sovrapposizioni dell'attività dei medici Competenti con altre attività e servizi, e promuovere una gestione collegiale e collaborativa delle problematiche legate alla ricollocazione dei lavoratori titolari di giudizi di non idoneità e idoneità con prescrizioni/limitazioni, contenute nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di raggiungere l'obiettivo prioritario dell'applicazione delle emanate Linee di Indirizzo Regionali, coinvolgere i soggetti e le funzioni di seguito elencati:

Datore di Lavoro: Direttore Generale

Direttore Sanitario Aziendale
Direttore Amministrativo Aziendale
Direttore Medico di Presidio Ospedaliero
Direttori di Distretto
Direttori di Dipartimento
Direttore del Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie
Direttore della U.O. Risorse Umane
Direttore Struttura Complessa /Responsabile Struttura Semplice
Lavoratori
Medico Competente (MC)
Medico Autorizzato (MA)
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

RITENUTO inoltre, in forza di quanto sopra enunciato di approvare le Linee di Indirizzo Regionali contenute in argomento e di trasmetterle alle Aziende Sanitarie Liguri e agli Enti del Servizio Sanitario, affinché provvedano alla loro diffusione presso i soggetti coinvolti sopra menzionati;

ATTESO che il presente deliberato costituisce direttiva vincolante e funzione di indirizzo ex art. 8 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii.;

su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza e Emigrazione

D E L I B E R A

per quanto espresso in premessa ed in narrativa:

1. di approvare le Linee di Indirizzo Regionali finalizzate a definire puntuali e omogenee modalità operative per:

- visite dei lavoratori ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 81/2008;
- visite dei lavoratori ai sensi dell'art. 85 del D.lgs 230/1995;
- visite dei lavoratori ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 300/1970;
- visite dei lavoratori ai sensi del DPR n. 461/2001;
- ricorsi avverso giudizio di idoneità/inidoneità;
- gestione dei giudizi di idoneità o inidoneità con limitazioni e prescrizioni;

contenute all'allegato A) al presente provvedimento

2. di dare mandato ai competenti uffici del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Liguri e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

3. di disporre che al fine di raggiungere l'obiettivo prioritario delle Linee di Indirizzo Regionali di cui al punto 1 siano coinvolti i soggetti e le funzioni di seguito elencati:

Datore di Lavoro: Direttore Generale
Direttore Sanitario Aziendale
Direttore Amministrativo Aziendale
Direttore Medico di Presidio Ospedaliero
Direttori di Distretto
Direttori di Dipartimento
Direttore del Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie
Direttore della U.O. Risorse Umane
Direttore Struttura Complessa /Responsabile Struttura Semplice
Lavoratori

Medico Competente (MC)

Medico Autorizzato (MA)

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

4. di attribuire al presente provvedimento, ad ogni effetto, funzione di indirizzo, ex art. 8 comma 3 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii., ai fini dell'osservanza delle disposizioni ivi richiamate da parte di Aziende, Enti ed Istituti del S.S.R..